



Protocollo n. 427251 del 6 agosto 2013

PROTOCOLLO D'INTESA PER REGOLARE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA BOLZANO – ROMA FIUMICINO E VICEVERSA, A SEGUITO DEL

Bando di gara di cui alla nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 31 del 2 febbraio 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e all'art. 82 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002

SOMMARIO

ARTICOLO 1:	PREMESSE
ARTICOLO 2:	COMPENSI
ARTICOLO 3:	PROCEDURE DI PAGAMENTO AL VETTORE
ARTICOLO 4:	FATTURE
ARTICOLO 5:	PROCEDURE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE
ARTICOLO 6:	SPESE
ARTICOLO 7:	PROROGA
ARTICOLO 8:	DURATA
ARTICOLO 9:	FIDEIUSSIONE
ARTICOLO 10:	INTERRUZIONI DEI SERVIZI
ARTICOLO 11:	RINVIO
ARTICOLO 12:	FORO



La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, nella persona del Dr. Luis Durnwalder, nato a Faazes, il 23.09.1941, domiciliato per la funzione in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, nella sua qualità di Presidente

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, nella persona del Dott. Alessio Quaranta nato a Roma il 7.11.1965 domiciliato per la funzione in Roma, viale del Castro Pretorio, n.118, nella sua qualità di Direttore Generale ENAC

La società DARWIN AIRLINE SA, con sede a Lugano, nella persona di Maurizio Merlo, nato a Mendrisio (CH) il 15.08.1962 nella sua qualità di Chief Executive Officer e Accountable Manager e nella persona di Christian Schneider, nato a Mönchengladbach (D) il 27.09.1978 nella sua qualità di Chief Commercial Officer

Il giorno 6 agosto 2013

concordano il presente

Protocollo d'intesa

Premesso:

che il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, fissa all'articolo 16 i principi generali per gli oneri di servizio pubblico e all'articolo 17 definisce la procedura di gara per l'appalto degli oneri di servizio pubblico;

che la legge 27 dicembre 2002, n. 289, a modifica e integrazione dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, riconosce all'articolo 82 la continuità territoriale per la città di Bolzano;

che i criteri per l'incentivazione del trasporto aereo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II del 5 febbraio 2008, prevedono la possibilità di riconoscere una compensazione degli oneri di servizio pubblico;

che in data 20 febbraio 2012 si è tenuta a Bolzano la conferenza dei servizi per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico (OSP) sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa, convocata dal Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige, giusta delega del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

che in data 22 novembre 2012 si è riunita a Bolzano un'ulteriore conferenza dei servizi per la definizione degli oneri di servizio pubblico della rotta aerea Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa, convocata dal Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige, giusta delega del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

che sulla base del verbale della suddetta Conferenza di servizi, redatto a Bolzano in data 22.11.2012 sono state definite:

- a) le tipologie e i livelli tariffari,
- b) frequenze, numero dei voli, fasce orarie,
- c) il tipo di aeromobile,
- d) la capacità offerta,
- e) la durata,
- f) il tetto massimo per un'eventuale compensazione degli oneri di servizio pari a € 1.657.903,00, al netto dell'IVA (euro 1.823.693,00 comprensivo di IVA al 10%), e oneri pari all'1% per ciascuno degli anni di servizio, per un periodo triennale;
- g) il margine di utile ragionevole concesso al vettore per l'espletamento del servizio pari al 2,50% del capitale investito. Tale margine, che in ogni caso non potrà superare la somma di 638.399,00 al netto di IVA per l'intero periodo di tre anni;



l) la tariffa massima per ciascuna delle tratte monodirezionali onerate che non deve superare la somma di € 136,00 dal lunedì al venerdì e € 116,00 euro nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali;

che la Giunta provinciale ha deciso, con deliberazione n. 1825 del 3.12.2012, di impegnare un importo pari a € 5.531.261,58, IVA inclusa, a copertura degli oneri derivanti dalla compensazione dei suddetti oneri di servizio pubblico per la durata di un triennio, delle spese di revisione contabile e del margine utile ragionevole;

che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 8 gennaio 2013, il decreto n. 5 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23, serie generale, del 28 gennaio 2013), di imposizione degli oneri di servizio;

che con nota ministeriale n. 000700 del 9 gennaio 2013 è stato comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea l'intendimento del Governo Italiano di imporre oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Bolzano;

che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 31 del 2 febbraio 2013 sono state pubblicate le comunicazioni previste rispettivamente dall'articolo 16, paragrafo 4 (imposizione di oneri) e dall'articolo 17, paragrafo 5 (bando di gara) del regolamento (CE) 1008/2008;

che entro il 30 maggio 2013, data entro la quale potevano essere accettati gli oneri di servizio pubblico senza compensazione, nessun vettore ha manifestato l'intenzione di operare;

che pertanto si è fatto ricorso alla gara europea di cui all'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CE) 1008/2008;

che la Provincia Autonoma di Bolzano intende contribuire mediante un finanziamento pari al 100% per il triennio 30.6.2013 – 29.6.2016 alla copertura dei costi derivanti dall'esercizio dei servizi onerati, nei limiti massimi fissati dalla sopra citata deliberazione n. 1825 del 3.12.2012;

che il bando di gara prevede che la compensazione degli oneri di servizio pubblico avvenga mediante anticipi mensili, ciascuno pari all'80% di 1/12 dell'importo annuale oltre al conguaglio annuale sulla base della contabilità analitica presentata dal vettore;

che la gara europea per l'assegnazione del servizio onerato sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa si è conclusa con l'assegnazione di detti oneri al vettore aereo DARWIN AIRLINE SA e che gli stessi dovranno essere compensati nella misura massima di 1.657.903,00, al netto dell'IVA (euro 1.823.693,00 comprensivo di IVA al 10%), per ciascuno dei tre anni previsti, e più precisamente dal 30 giugno 2013 al 29 giugno 2016;

che in data 17 giugno 2013 è stata sottoscritta una convenzione tra ENAC e il vettore aereo DARWIN AIRLINE SA, così come previsto dal bando di gara pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C31 del 2 febbraio 2013;

che è necessaria un'intesa tra l'ENAC, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e il vettore DARWIN AIRLINE SA per fissare le procedure di pagamento del vettore aereo aggiudicatario dell'onere di servizio pubblico.

Tutto ciò premesso, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e il vettore aereo aggiudicatario DARWIN AIRLINE SA convengono di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa riguardante la fissazione delle procedure di pagamento della compensazione per l'onere di servizio pubblico.

Articolo 1 (Premesse)

1) Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.



Articolo 2 (Compensi)

- 1) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige si fa carico interamente dei costi derivanti dalla compensazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta aerea Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo compreso tra il 30 giugno 2013 e il 29 giugno 2016, nella misura massima di € 1.657.903,00, al netto dell'IVA (€ 1.823.693,00 comprensivo di IVA al 10%), per ogni anno.
- 2) Oltre a detta somma, è previsto il pagamento di un importo nella misura massima di € 16.579,03 (€ 20.060,63 comprensivo del 21 % IVA) per ognuno dei tre anni di esercizio, corrispondente all'1% della compensazione netta degli oneri di servizio pubblico di cui al comma precedente e destinati al controllo della gestione della rotta. L'esatto importo sarà determinato alla conclusione delle procedure di selezione, effettuate dall'ENAC, della Società che svolgerà il predetto controllo.

Articolo 3 (Procedure di pagamento al vettore)

- 1) Al pagamento delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico provvederà la Provincia Autonoma di Bolzano, mediante anticipi mensili da erogare direttamente alla Società DARWIN AIRLINE SA, ciascuno pari all'80% di 1/12 dell'importo annuale previsto al comma 1 del precedente articolo e a saldo per il rimanente 20%, alla fine di ciascun anno di esercizio secondo le modalità previste nell'art.3 della convenzione tra ENAC e il vettore medesimo.
- 2) Per il pagamento degli anticipi mensili, ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Convenzione tra l'ENAC ed il Vettore DARWIN AIRLINE SA, quest'ultimo comunicherà all'ENAC centrale, all'ufficio aeroportuale di Bolzano e alla Provincia Autonoma di Bolzano, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza, una dichiarazione relativa ai servizi aerei realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno realmente usufruito del servizio aereo.
L'Ufficio aeroportuale di Bolzano certificherà la veridicità della dichiarazione del vettore DARWIN AIRLINE SA relativa al mese di competenza e la trasmetterà all'ENAC centrale e alla Provincia Autonoma di Bolzano. Il vettore DARWIN AIRLINE SA, successivamente alla certificazione di veridicità di cui sopra, emetterà la fattura direttamente alla Provincia Autonoma di Bolzano.
La liquidazione degli anticipi mensili sarà effettuata a cura della Provincia Autonoma di Bolzano entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
- 3) Analogamente il saldo sarà pagato al termine di ogni anno di esercizio della rotta onerata dietro presentazione della fattura da parte del vettore aereo DARWIN AIRLINE SA secondo le modalità previste all'articolo 3, comma 8 della convenzione tra ENAC ed il vettore stesso. Il saldo sarà pagato a seguito dell'analisi effettuata da ENAC a consuntivo dell'attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri, con la consulenza di una Società da selezionare per l'effettuazione del controllo della gestione della rotta, secondo le modalità previste dal citato articolo 3, commi 6 e 7.

Articolo 4 (Fatture)

- 1) Tutte le fatture rilasciate dal vettore aereo DARWIN AIRLINE SA dovranno essere intestate alla Provincia Autonoma di Bolzano: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Mobilità – Ufficio pianificazione e trasporto merci - Piazza Silvius Magnago n. 3 • 39100 Bolzano - Cod.fisc. 003900090215.

Articolo 5 (Procedure di pagamento alla società di revisione contabile)

- 1) Al pagamento dell'importo di cui al comma 2 del precedente articolo 2, spettante alla Società che sarà selezionata dall'ENAC per effettuare il controllo della gestione della rotta, provvede la Provincia Autonoma di Bolzano secondo le seguenti modalità.
- 2) Al termine di ciascun anno di esercizio la Società selezionata per il controllo di gestione trasmette all'ENAC la bozza del rapporto finale. All'esito della verifica della bozza del rapporto, di cui l'ENAC invierà



copia alla Provincia Autonoma di Bolzano, l'Ente medesimo darà disposizioni alla Società per la predisposizione del rapporto definitivo e per l'emissione della fattura per il servizio reso da intestare ed inviare alla Provincia Autonoma di Bolzano all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 4 che provvederà alla liquidazione.

Articolo 6 (Spese)

1) Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente Intesa sono a carico della Provincia Autonoma di Bolzano. L'ENAC s'impegna a sollevare la Provincia Autonoma di Bolzano da qualsiasi controversia che dovesse verificarsi tra il vettore aereo DARWIN AIRLINE SA e l'ENAC stesso per l'attuazione del contratto.

Articolo 7 (Proroga)

1) Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessità di continuare a operare collegamenti onerati oltre la predetta data di scadenza, l'ENAC, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché la Provincia Autonoma di Bolzano, potrà richiedere al "vettore" la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara, per un periodo massimo di sei mesi.

2) In ogni caso la presente Intesa non può essere prorogata oltre il 29.12.2016.

Articolo 8 (Durata)

1) Il presente protocollo di Intesa cessa di avere effetto il 29.06.2016 salvo eventuale proroga di cui all'articolo precedente (articolo 7). La Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a pagare anche dopo tale data le compensazioni di oneri di servizio pubblico e le spese riconosciute all'ENAC ancora pendenti e maturate entro il suddetto termine, secondo la procedura descritta all'articolo 4.

Articolo 9 (Fideiussione)

La fideiussione sarà svincolata dall'ENAC entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito regolare dell'ultima verifica del conto di gestione della rotta onerata, presentato dal vettore e dopo la verifica di conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dall'imposizione di oneri, dal bando di gara e dalla convenzione tra ENAC e vettore. Il vettore pertanto avrà cura di stipulare una fideiussione con scadenza flessibile che consenta di far valere la garanzia sino all'assolvimento completo delle verifiche sopra elencate.

Articolo 10 (Interruzione dei servizi)

In considerazione del fatto che sono programmati lavori che interesseranno la pista dell'aeroporto di Bolzano, i voli onerati, nel periodo interessato, dovranno essere effettuati da e per l'aeroporto alternato. L'eventuale trasporto dei passeggeri da e per l'aeroporto di Bolzano potrà avvenire secondo modalità operative da concordarsi tra la Provincia Autonoma di Bolzano, il vettore e la Società di gestione dell'aeroporto di Bolzano.

Articolo 11 (Rinvio)

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente protocollo d'Intesa, si fa riferimento al Codice civile.



Articolo 12 (Foro)

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Bolzano.

Sottoscritto il
Bolzano – Roma - Lugano

Per la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Il Presidente della Provincia

Dr. Luis Durnwalder



Per l'ENAC

Il Direttore Generale ENAC


Dott. Alessio Quaranta



Per DARWIN AIRLINE SA

Chief Executive Officer e Accountable

Maurizio Merlo



Chief Commercial Officer

Christian Schneider